

Si riporta il testo del d.lgs. n. 286 del 1998, art. 5, co. 6 PRIMA delle modifiche intervenute con il d.l. 4 ottobre 2018 del 2018 come convertito nella l. 1 dicembre 2018, n. 132

“6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.”